

Partners

Avv. Massimiliano Mostardini
Dott. Comm. Eleonora Briolini
Avv. Simone Cadeddu
Avv. Edoardo Courir, LL.M.
Avv. Stefano Febbi
Avv. Giovanni Galimberti
Avv. Arturo Leone
Avv. Osvaldo Lombardi, LL.M.
Avv. Raimondo Maggiore
Avv. Arturo Meglio, LL.M.
Avv. Danilo Quattrocchi
Avv. Amedeo Rampolla
Avv. Caterina Rucci
Avv. Alberto Salvadè
Avv. Stefano Silvestri, LL.M.

Domicilio fiscale sede di Milano
C.F. 03891590964
P.IVA ITO3891590964

HT S.r.l.

Via della Moscova n. 13
20121 - Milano

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

Milano, 14 ottobre 2013

Oggetto: Report relativo alle limitazioni di carattere legale riguardanti (i) la commercializzazione del prodotto Remote Control System (di seguito "RemCoSy") in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni alle esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi di cui all'Allegato II, i.e. Arabia Saudita, Azerbaigian, Bahrein, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Emirati Arabi, Ecuador, Etiopia, Giordania, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kazakistan, Kosovo, Macao, Malesia, Marocco, Messico, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Panama, Russia, Singapore, Sudan, Sultanato dell'Oman, Thailandia, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam (di seguito i "Paesi Allegati").

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'incarico conferitoci da HT S.r.l. (di seguito "HT") avente ad oggetto, tra l'altro, la redazione di un Report, da aggiornare semestralmente riguardante le limitazioni di carattere legale (di seguito le "Limitazioni") relative alla commercializzazione del proprio prodotto RemCoSy (i) in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni all'esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero organismi internazionali di cui l'Italia è parte, i.e. Unione Europea, Organizzazione delle Nazioni Unite, NATO, OSCE (di seguito gli "Organismi Internazionali") (si veda Allegato I), nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi Allegati (si veda Allegato II). Il presente Report intende dar seguito al Report del 4 aprile 2013, nonché ai Report emessi sino

alla data odierna in relazione a specifiche richieste su singoli Paesi formulate da parte Vostra, vale a dire:

- il Report del 30 settembre 2013 riguardante il Brasile;
- il Report del 30 settembre 2013 riguardante gli Emirati Arabi Uniti;
- il Report del 30 settembre 2013 riguardante il Kosovo,
- il Report del 30 settembre 2013 riguardante il Guatemala;
- il Report del 14 ottobre riguardante il Bahrein.

*** * ***

INTRODUZIONE.

1. L'incarico conferito consiste nell'analisi della normativa vigente in Italia relativa alle Limitazioni e nell'aggiornamento su base semestrale del *Report*, anche, ove del caso, integrandolo con l'analisi relativa ad ulteriori e diversi Paesi rispetto ai Paesi Allegati che venissero richiesti da HT.
2. In aggiunta, l'Allegato I contiene le informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi dai Paesi Allegati nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni decise dallo Stato Italiano e/o dagli Organismi Internazionali, volte a limitare i rapporti commerciali con gli stessi, mentre l'Allegato II si riferisce alla situazione relativa ai Paesi Allegati.
3. Tale *Report* trova fondamento esclusivo nella legge italiana esistente alla data di redazione dello stesso. Esso, pertanto, non contiene alcuna valutazione circa normative e sistemi giuridici di altri Paesi, e non implica alcuna valutazione di merito relativa alla fattispecie oggetto di analisi.
4. Il *Report* non contiene alcuna considerazione in merito:
 - a) i) al diritto internazionale pubblico o ad altre norme emanate da o per mezzo di organizzazioni internazionali, che non siano le Limitazioni di cui in oggetto, e
ii) alla eventuale possibile interpretazione e applicazione da parte dell'autorità giudiziaria, o degli organismi pubblici competenti delle Limitazioni,
iii) all'applicazione di una normativa difforme rispetto alle Limitazioni considerate;
 - b) ad investigazioni o verifiche circa l'esattezza dei fatti (ovvero disposizioni e/o norme differenti da quelle oggetto del *Report*) o la ragionevolezza di quanto stabilito da pareri o informazioni contenuti in altri documenti (differenti da tale *Report*) posti a fondamento del *Report*.
5. Il *Report* non si riferisce a, e non contiene indicazioni circa gli eventuali ulteriori adempimenti e/o limitazioni relativi all'esportazione del prodotto RemCoSy diversi dalle Limitazioni. A questo riguardo, HT assumerà in proprio l'incarico e l'onere di

eseguire le opportune previste verifiche e porre in essere gli adempimenti tecnici e formali eventualmente necessari per l'esportazione del prodotto RemCoSy.

6. I documenti aventi ad oggetto le Limitazioni sono in lingua italiana e inglese. In caso di versione in duplice lingua, è stato analizzato il documento in lingua italiana.

7. Il Report è stato redatto alla data odierna. Sarà cura di HT richiedere, a propria discrezione e ulteriormente alla revisione semestrale prevista, l'aggiornamento del Report ovvero eventuali modifiche e/o introduzioni di disposizioni legislative italiane o decisioni degli Organismi Internazionali che possano modificare il contenuto del presente Report, anche a seguito di eventuali variazioni e/o modifiche tecniche del prodotto RemCoSy ovvero del mutarsi dello scenario e del contesto politico internazionale.

ASSUNZIONI

Il Report si fonda sulle seguenti Assunzioni:

- a) correttezza delle informazioni forniteci dall'A.D. David Vincenzetti e dal C.F.O. Giancarlo Russo (di seguito il "Management"), con particolare riferimento al prodotto RemCoSy e/o alle sue caratteristiche tecnico-costruttive, al suo utilizzo, ai clienti (anche potenziali) di HT, ai Paesi in cui essi operano, e/o tutte le ulteriori informazioni ritenute rilevanti ai fini della redazione del Report; e
- b) esattezza dei fatti e ragionevolezza delle opinioni o delle rappresentazioni forniteci dal Management in relazione al prodotto RemCoSy, ai clienti (anche potenziali) di HT ed ai Paesi in cui questi ultimi operano; e
- c) autorizzazione di HT a svolgere la propria attività sulla base della normativa vigente in Italia; e
- d) specificità del Report alle sole Limitazioni, con l'esclusione dei regimi giuridici applicabili nei confronti di tipologie e/o classi particolari di beni.
- e) nessuna variazione delle informazioni e dei dati forniteci ai sensi dei precedenti punti da a) a d).

ANALISI

L'analisi è stata effettuata partendo dalle situazioni esistenti alla data di emissione dei precedenti Report, di cui il presente rappresenta un aggiornamento. In relazione a ciò si conferma il

contenuto di quanto attestato in ciascun dei precedenti *Report* menzionati sopra, che devono intendersi qui integralmente richiamati.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato I, si segnala quanto segue:

- nei confronti della Birmania: con la Decisione 2013/184/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013, si rinnovano le misure restrittive alla vendita, fornitura e trasferimento di armi e materiale connesso sino al 30 aprile 2014; con il Regolamento UE n. 401/2013 del Consiglio del 2 maggio 2013, che sostituisce ed abroga il Regolamento (CE) n. 194/2008 si adottano misure restrittive alla vendita, fornitura e materiale connesso in linea con la Decisione 2013/194/PESC;
- nei confronti della Costa d'Avorio: con la Risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite S/RES/2101(2013) del 25 aprile 2013 si prorogano le misure restrittive sino al 30 aprile 2014;
- nei confronti della Corea del Nord: con la Decisione 2013/183/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013, che abroga e sostituisce la Decisione 2010/800/PESC, si adottano misure restrittive alla vendita, fornitura e trasporto di armi e materiale connesso in linea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/2094(2013) (i.e.: divieto di fornitura, vendita, trasferimento di qualsiasi prodotto, materiale, attrezzature e tecnologia che potrebbe contribuire ai programmi legati alle armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzione di massa ovvero alle attività militari della Corea del Nord); con il Regolamento (UE) n. 696/2013 del 22 luglio 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 329/2007 viene aggiornato l'elenco di tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, che costituiscono beni o tecnologie a duplice uso soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Corea del Nord;
- nei confronti dell'Eritrea: con la Risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite S/RES/2111 (2013) del 24 luglio 2013 si riafferma l'embargo imposto con la precedente Risoluzione S/RES/1907 (2009);
- nei confronti della Libia: con la Decisione 2013/182/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013, si modifica la Decisione 2011/137/PESC in linea con le deroghe introdotte con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/2095 (2013) (i.e. deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento a materiale non letale destinato ad usi umanitari o protettivi);
- nei confronti della Siria: con la Decisione 2013/255/PESC del Consiglio del 31 maggio 2013 si prevedono misure restrittive alla vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione di beni e tecnologie che potrebbero essere

utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per i medesimi fini, salvo espressa autorizzazione da parte dei singoli Stati membri, previa valutazione da effettuarsi caso per caso, laddove siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari o a vantaggio del personale dell'ONU, dell'Unione o dei suoi Stati membri; con il Regolamento UE n. 697/2013 del Consiglio del 12 luglio 2013 che modifica il Regolamento UE n. 36/2012 si introduce una deroga all'embargo di armi e materiale connesso in linea con la Decisione 2013/255/PESC;

- nei confronti della Somalia: con la Decisione 2013/201/PESC del Consiglio del 25 aprile 2013 che modifica la Decisione 2010/231/PESC, si modificano le misure restrittive in vigore nei confronti della Somalia in linea con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/2093 (2013) (i.e. deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare esclusivamente a favore dell'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, dell'AMISOM e delle forze di sicurezza de governo federale somalo); con il Regolamento UE n. 431/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 che modifica il Regolamento UE n. 147/2003 si modificano le misure restrittive in essere in linea con la Decisione 2013/201/PESC; con la Risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite S/RES/2111 (2013) del 24 luglio 2013 riafferma l'embargo imposto con le precedenti risoluzioni, fatta eccezione per il materiale destinato alle forze di sicurezza del governo somalo e all'UNSOM.

Per un'analisi più dettagliata di tutte le Limitazioni ad oggi vigenti si rimanda integralmente all'Allegato I.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato II, si segnala come, alla data del presente Report sussistano Limitazioni nei confronti del Sudan, con la sola eccezione di materiali militari non letali o destinati a scopi umanitari, protettivi ovvero ad operazioni di sminamento, nonché restrizioni (su base non obbligatoria) alla fornitura di armi e materiale connessi nei confronti dell'Azerbaigian. Nei confronti del Pakistan, si segnala inoltre che gli Organismi Internazionali nella lotta al terrorismo e all'attività militare dei Talebani hanno emanato una serie di misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità associate a vario titolo alla rete di Al Qaeda, elencati alla Lista Consolidata periodicamente aggiornata dal Comitato del Consiglio di Sicurezza istituito a tal fine e che alcuni di tali soggetti risultano residenti in Pakistan.

In aggiunta, e senza che ciò possa comportare alcuna valutazione di carattere legale da parte nostra, si segnala che alcune

organizzazioni non governative attive nella tutela dei diritti umani, *ie.* Amnesty International e Human Rights Watch, denunciano la violazione e/o la mancata salvaguardia dei diritti umani in alcuni dei Paesi di cui all'Allegato II.

In particolare, oltre a quanto evidenziato nel Report del 4 aprile 2013, si segnala:

- a) quanto all'Arabia Saudita, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia l'imposizione di gravi restrizioni alle libertà d'espressione, associazione e riunione da parte delle autorità nei confronti di persone che avevano criticato il governo e attivisti politici oltre a discriminazioni e violenze nei confronti delle donne e dei lavoratori migranti;
- b) quanto all'Azerbaijan, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia le violenze perpetrate dalle autorità e della polizia nei confronti delle persone e gruppi che criticavano l'operato del governo oltre a frequenti segnalazioni di torture e abusi, soprattutto in custodia polizia;
- c) quanto alla Colombia, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia il persistere di episodi di violenza ed abusi da parte delle forze militari in collusione con i paramilitari soprattutto nei confronti delle associazioni sindacali, della stampa indipendente e delle popolazioni native e afroamericane nonché dei difensori dei diritti umani;
- d) quanto alla Corea del Sud, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia una crescente e arbitraria limitazione della libertà d'associazione ed espressione, estesa anche a Internet; i diritti dei lavoratori, e soprattutto dei lavoratori migranti, sono rimasti a rischio, così come sono rimaste irrisolte annose dispute sindacali;
- e) quanto all'Egitto, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia continui episodi di torture e maltrattamenti da parte della polizia e delle forze armate oltre a violenze ed uccisioni nei confronti degli oppositori al regime politico, giornalisti e attivisti per la difesa dei diritti umani; persistono discriminazioni nei confronti delle donne e dei lavoratori migranti;
- f) quanto all'Equador, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia atti di terrorismo, sabotaggio e omicidi oltre a processi ed arresti arbitrari; sono stati registrati diversi episodi di violazioni della libertà di espressione nei confronti della stampa indipendente, dei media e degli attivisti per la tutela dei diritti umani;
- g) quanto all'Etiopia, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia il persistere di gravi limitazioni alla libertà di espressione soprattutto nei confronti dei mezzi di informazione indipendente, dei partiti politici di opposizione e delle organizzazioni a tutela dei diritti

- umani; sono stati segnalati altresì episodi di arresti e detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti nei centri di detenzione;
- h) quanto alla Giordania, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia il persistere di abusi e maltrattamenti da parte delle forze di polizia nei confronti dei detenuti, un uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza nei confronti dei manifestanti pacifici nonché rigide restrizioni alle libertà d'espressione, associazione e riunione e l'imposizione di nuove limitazioni ai mezzi di comunicazione elettronici;
 - i) quanto all'Honduras, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia violazioni delle libertà civili tra cui quelle di stampa e di associazione della stampa indipendente e degli attivisti per la tutela dei diritti umani;
 - j) quanto all'Indonesia, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia le continue violazioni dei diritti umani, tra cui torture e altri maltrattamenti, perpetrati dalle forze di sicurezza, oltre a discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose e delle donne;
 - k) quanto al Kazakistan, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia un progressivo deterioramento della tutela dei diritti umani, un uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia, oltre a torture e maltrattamenti anche nei confronti di organi d'informazione indipendenti, attivisti politici e per la tutela dei diritti umani;
 - l) quanto alla Malesia, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia il persistere di violenze e torture da parte della polizia di stato, arresti e detenzioni arbitrarie in carcere, violazioni delle libertà di associazione e di espressione dei media e di protestanti politici, nonché episodi di discriminazione nei confronti di rifugiati;
 - m) quanto al Marocco, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia restrizioni alla libertà di espressione nei confronti degli oppositori al governo e degli attivisti saharawi impegnati a favore dell'autodeterminazione del Sahara Occidentale; sono state segnalati altresì diversi episodi di discriminazione e aggressioni verso donne, migranti, rifugiati e richiedenti asilo;
 - n) quanto al Messico, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia detenzioni arbitrarie, torture ed esecuzioni forzate commesse dalle forze di sicurezza e di polizia verso giornalisti e attivisti dei diritti politici;
 - o) quanto alla Mongolia, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia processi iniqui e non conformi agli standard internazionali a carico di personalità di alto profilo, compresi esponenti politici;

- p) quanto alla Nigeria, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia uccisioni illegali e sommarie da parte delle forze di polizia oltre ad intimidazioni ed aggressioni nei confronti della stampa e attivisti per la tutela dei diritti umani;
- q) quanto al Pakistan, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia discriminazioni e persecuzioni nei confronti delle minoranze religiose nonché il persistere di episodi di arresti arbitrari, violenze e torture nei confronti di attivisti politici, giornalisti e membri di gruppi armati;
- r) quanto alla Russia, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia l'introduzione di nuove leggi che limitano i diritti alla libertà d'espressione, riunione e associazione; difensori dei diritti umani e giornalisti hanno continuato a subire vessazioni mentre la tortura e altri maltrattamenti sono rimasti diffusi e raramente sono stati perseguiti in modo efficace;
- s) quanto a Singapore, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch denuncia il persistere di limitazioni alla libertà di espressione e di associazione nei confronti dei dissidenti politici;
- t) quanto al Sudan, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia il persistere di violenze e maltrattamenti nei confronti degli oppositori al regime politico e giornalisti;
- u) quanto al Sultanato dell'Oman, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia episodi di violazione delle libertà di espressione nei confronti della stampa indipendente locale e degli attivisti per i diritti umani e blogger oltre a restrizioni della libertà di associazione; donne e ragazze hanno continuato a incontrare gravi discriminazioni nella legge e nella prassi;
- v) quanto alla Thailandia, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia il persistere di conflitti armati nei territori meridionali del Paese oltre a maltrattamenti e discriminazioni nei confronti dei richiedenti asilo e rifugiati;
- w) quanto all'Uzbekistan, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia il persistere di stringenti limitazioni alla libertà d'espressione dei difensori dei diritti umani e giornalisti; sono perdurate le preoccupazioni sul frequente uso della tortura e di altri maltrattamenti, in particolare nei confronti delle persone sospettate di legami con gruppi religiosi messi al bando;
- x) quanto al Venezuela, il rapporto annuale 2013 Amnesty International denuncia elevati i livelli di criminalità violenta e le persistenti limitazioni alla libertà di espressione e di associazione verso i difensori dei diritti umani;
- y) quanto al Vietnam, il rapporto annuale 2013 di Amnesty International denuncia il persistere di stringenti

restrizioni da parte delle autorità governative della libertà di espressione nei confronti degli oppositori al governo, agli attivisti politici e ai membri di gruppi etnici e religiosi.

OSSERVAZIONI

Il *Report* costituisce una rappresentazione delle Limitazioni esistenti alla data dello stesso. Esso costituisce un mero strumento a favore di HT, dell'A.D. e del suo Consiglio di Amministrazione per valutare i rischi connessi all'esportazione di RemCoSy in Paesi stranieri.

A tal riguardo, si segnala che lo Stato Italiano e gli Organismi Internazionali possono disporre nuove misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni all'esportazione nei confronti di Paesi stranieri, differenti dalle Limitazioni, ovvero disporre modifiche alle Limitazioni esistenti. Al di là dell'aggiornamento su base semestrale, sarà cura di HT richiedere una periodica integrazione del presente *Report* ovvero dei Paesi Allegati.

*** * ***

Il presente *Report*, rilasciato esclusivamente a beneficio di HT, viene redatto e consegnato in unica copia originale al Consiglio di Amministrazione di HT. Resta inteso che esso non potrà essere divulgato o trasmesso o comunicato ad altri soggetti al di fuori di HT, del Management, del Consiglio di Amministrazione e dei soci di HT senza il nostro preventivo consenso scritto, da valutarsi caso per caso.

Eventuali soggetti terzi che dovessero entrare in possesso di una copia del presente *Report* non saranno autorizzati ad utilizzare lo stesso.

Il presente *Report* non potrà essere citato, e/o menzionato in alcun documento, ovvero consegnato e/o depositato presso qualsiasi ente pubblico o privato, agenzia governativa o altra autorità, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Qualsiasi questione relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o implementazione riguardante il contenuto del presente *Report* sarà regolata dalla legge italiana e, in caso di insorgenza di una controversia, sarà decisa da un giudice italiano, restando inteso che l'eventuale richiesta di accertamento di responsabilità in capo al nostro Studio sarà limitata all'importo pattuito per la retribuzione del presente incarico oggetto di separato accordo con HT e qui integralmente richiamato.

*** * ***

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, restiamo a disposizione
per quant'altro dovesse occorrere.

I migliori saluti

Studio Legale Bird & Bird

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Allegato I
Informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi da quelli di cui all'Allegato II nel confronti dei quali sono in vigore le
Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
AFGHANISTAN	Decisione 2011/486/PESC	Embargo sul commercio di armi e materiale connesso.
ARMENIA	Risoluzione ONU n. 853/1993	Restrizioni su base non obbligatoria di forniture di armi e munizioni.
BIELORUSSIA	Decisione 2012/642/PESC	Embargo sul commercio di armi e materiale connesso; valida sino al 31 ottobre 2013.
BIRMANIA/MYANMAR	Posizione comune 2006/318/PESC	Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna.
	Posizione comune 2009/351/PESC	In linea con Posizione Comune 2006/318/PESC.
	Decisione 2010/232/PESC	Proroga delle sanzioni previste dalla Posizione comune 2009/351/PESC fino al 30 aprile 2011.
	Regolamento (UE) n. 408/2010	In linea con Decisione 2010/232/PESC.
	Decisione 2011/239/PESC	Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012.
	Decisione 2012/98/PESC	Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso e della proroga di tali misure restrittive sino al 30 aprile 2012.
	Decisione 2012/225/PESC	Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013.
	Decisione 2013/184/PESC	Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2014.
	Regolamento UE n. 401/2013	In linea con la Decisione 2013/184/PESC.
CINA	Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 27.6.1989	Embargo sul commercio dei materiali di armamento.
COSTA D'AVORIO	Risoluzione ONU S/Res/1572 (2004)	Embargo sulle forniture di armamenti.
	Posizione comune 2004/852/PESC	Embargo sulle armi e connessi materiali, divieto di esportare attrezzature utilizzabili per repressione interna.
	Regolamento (CE) n. 174/2005	Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna.
	Risoluzione ONU S/Res/ 1893 (2009)	Conferma dell'embargo sugli armamenti stabilito risoluzione ONU S/Res/1572/2004.
	Risoluzione ONU S/Res/1946 (2010)	Proroga fino al 30 aprile 2011 dell'embargo sulla fornitura di armamenti previsto con la risoluzione ONU 1572 (2004).

Paesi	Provvedimento	Descrizione
	<p>Decisione 2010/656/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1032/2010</p> <p>Decisione 2011/71/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011)</p> <p>Decisione 2011/412/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 668/2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 617/2012</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2045 (2012)</p> <p>Decisione 2012/371/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2101 (2013)</p>	<p>Proroga delle misure restrittive in linea con la risoluzione ONU 1946/2010.</p> <p>Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna e deroga per materiale non letale e ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Proroga delle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012 e previsione di due ulteriori deroghe al divieto di embargo</p> <p>Modifica alle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC, in linea con la Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011).</p> <p>Modifica al Regolamento CE n., 174/2005.</p> <p>Modifica al Regolamento CE n., 174/2005: embargo di materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013.</p> <p>In linea con quanto previsto nella Risoluzione ONU n. 2045/2012.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2014.</p>
<p>REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO</p>	<p>Risoluzione ONU S/Res/1807 (2008)</p> <p>Regolamento (CE) n. 889/2005</p> <p>Posizione comune 2008/369/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 666/2008</p> <p>Risoluzione ONU 1896/2009</p> <p>Posizione comune 2009/66/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1952 (2010)</p> <p>Decisione 2010/788/PESC</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2021(2011)</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2078(2012)</p>	<p>Embargo su forniture di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.</p> <p>Divieto di fornitura, trasferimento ed esportazione di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Divieto di fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.</p> <p>Conferma ed estensione validità del Regolamento (CE) n. 889/2005.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive previste con la Risoluzione ONU 1896/2009.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione Comune 2008/369/PESC.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive all'esportazione di armi previste dalla risoluzione ONU S/RES/1807 (2008) sino al 30 novembre 2011.</p> <p>Embargo di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo a persone o entità non governative che operano nel territorio della Repubblica Democratica del Congo.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive sino al 30 novembre 2012.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive sino al 1 febbraio 2014.</p>

COREA DEL NORD	<p>Risoluzione ONU n. 1718/2006</p> <p>Posizione comune 2006/795/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 329/2007</p> <p>Posizione comune 2009/573/PESC</p> <p>Decisione 2009/1002/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1283/2009</p> <p>Regolamento (UE) n. 567/2010</p> <p>Decisione 2010/800/PESC</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2087(2013)</p> <p>Decisione 2013/88/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 296/2013</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2094(2013)</p> <p>Decisione 2013/183/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 696/2013</p>	<p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiali connessi, Embargo su materiali e beni connessi con il settore nucleare.</p> <p>In linea con Risoluzione ONU n. 1718/2006.</p> <p>Attua le misure previste dalla posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Embargo sulle forniture di prodotti considerati a duplice uso e connessi. Embargo sul materiale connesso con il settore nucleare.</p> <p>In linea con la Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma embargo di armi e materiale connesso, compresi materiali e beni connessi con il settore nucleare e prodotti considerati a duplice uso.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa conformemente a quanto previsto nella Risoluzione ONU n. 2087(2013).</p> <p>Modifica il Regolamento (CE) n. 329/2007 in linea con la decisione 2013/88/PESC.</p> <p>Conferma l'embargo imposto dalle risoluzioni 1718(2006) e 2087(2013) e lo estende ai beni indicati sub allegato 3 alla risoluzione. (i.e. "nuclear items, missile items, chemical weapons items").</p> <p>Abroga e sostituisce la Decisione 2010/800/PESC; prevede misure restrittive alla vendita, fornitura e trasporto di materiale, attrezzature e tecnologie che potrebbero contribuire a programmi legati ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzione di massa ovvero a programmi legati ad attività militari, in linea con quanto previsto dalla Risoluzione ONU s/Res/2094(2013).</p> <p>Aggiorna l'elenco di tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, che costituiscono beni o tecnologie a duplice uso soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Corea del Nord.</p>
ERITREA	Risoluzione ONU S/RES/1907 (2009)	Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2010/127/PESC</p> <p>Decisione 2010/414/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 667/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2060(2012)</p> <p>Regolamento (UE) n. 942/2012</p> <p>Decisione 2012/632/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2111(2013)</p>	<p>Divieto di forniture o vendite di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo.</p> <p>Addendum alla Decisione 2010/127/PESC.</p> <p>Conferma la Decisione 2010/127/PESC.</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la risoluzione n. 1907/2009. Ad eccezione delle armi e materiale connesso non letale destinato a scopi umanitari o protettivi ovvero materiale ed equipaggiamento militare per le forze UN presenti nel Paese.</p> <p>Modifica il Regolamento (UE) n. 667/2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060(2013).</p> <p>Modifica la Decisione 2010/127/PESC 2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060(2013).</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la Risoluzione ONU S/RES/1907 (2009).</p>
REPUBBLICA DI GUINEA	<p>Regolamento (UE) n.1284/2009</p> <p>Posizione Comune 2009/788/PESC</p> <p>Decisione 2009/1003/PESC</p> <p>Decisione 2010/638/PESC e successive modifiche¹</p> <p>Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1295(2011)</p> <p>Decisione 2012/665/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 49/2013</p>	<p>Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Embargo di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo ad eccezione di materiale non letale per uso protettivo o umanitario.</p> <p>Conferma ed estensione delle misure restrittive concernenti armi e connessi materiali, nonché attrezzature utilizzabili per repressione interna di cui alla posizione comune 2009/788/PESC.</p> <p>Proroga dell'embargo sulle armi e materiale connesso sino al 27 ottobre 2011.</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2012.</p> <p>Conferma le misure previste con la Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2013.</p> <p>Modifica delle misure restrittive previste dal Regolamento (UE) n. 1284/2009 riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile nel settore minerario e delle infrastrutture.</p>

¹ Ultima modifica: Decisione 2012/665/PESC del Consiglio del 26 ottobre 2012, che modifica la Decisione 2010/638/ che proroga le misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea sino al 27 ottobre 2013.

Paesi	Provvedimento	Diritti
IRAN	<p>Risoluzione ONU n. 1737/2006</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1747 (2007)</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1803 (2008)</p> <p>Posizione comune 2007/140/PESC</p> <p>Posizione comune 2007/246/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 423/2007 e successive modifiche²</p> <p>Posizione comune 2008/652/PESC</p> <p>Decisione 2010/413/PESC e successive modifiche³</p> <p>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 961/2010 e successive modifiche⁴</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011</p> <p>Regolamento UE n. 267/2012 e successive modifiche⁵</p> <p>Regolamento UE n. 1263/2012</p>	<p>Embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Embargo di forniture di tutti i principali sistemi d'arma (come precisati in registro ONU).</p> <p>Divieto di fornitura, vendita e trasferimento di tutti i materiali e tecnologie nucleari.</p> <p>Recepisce ed estende le misure adottate dall'ONU con Risoluzione 1737.</p> <p>Introdotta le ulteriori restrizioni previste da Risoluzione S/RES/1747, tra cui embargo su forniture di armi.</p> <p>Embargo su tutte le forniture di materiali connesso con il settore nucleare.</p> <p>Sulla scia della Risoluzione ONU S/RES/1803 estende il divieto di fornitura ad un ulteriore categoria di materiali.</p> <p>Abroga posizione comune 2007/140/PESC e introduce ulteriori restrizioni all'embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007.</p> <p>Abroga Regolamento (CE) n. 423/2007 e introduce ulteriori restrizioni all'embargo sulla fornitura di attrezzature per la repressione interna, beni a duplice uso o connessi con l'attività nucleare e/o missilistica.</p> <p>Attua il Regolamento (UE) n. 961/2010.</p> <p>Abroga il regolamento UE n. 961/2012 ed impone misure restrittive all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009.</p> <p>Conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie indicate all'Allegato I parte A del Regolamento.</p>

² Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione del 18 giugno 2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

³ Ultima modifica: Decisione 2013/270/PESC del Consiglio che modifica l'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

⁴ Ultima modifica: Regolamento UE n. 56/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 che modifica il Regolamento UE n. 961/2012 che integra e modifica l'elenco delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono previste misure specifiche.

⁵ Ultima modifica: Regolamento UE n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012 che modifica il Regolamento UE n. 267/2012 che conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie individuate all'Allegato I parte A del Regolamento.

Paesi	Provvedimento	Divieti
IRAQ	<p>Posizione comune 2009/495/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1546 (2004)</p> <p>Posizione comune 2004/553/PESC</p>	<p>Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.</p> <p>Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.</p> <p>Deroga alle misure restrittive imposte, per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi.</p>
LIBERIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1731 (2006)</p> <p>Risoluzione ONU n. 1903/2009</p> <p>Posizione comune 2008/109/PESC</p> <p>Decisione 2010/129/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 493/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1961 (2010)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2025 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2079(2012)</p>	<p>Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.</p> <p>Deroga alle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003) per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi</p> <p>Conferma dell'embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e materiale connesso.</p> <p>Conferma dell'embargo stabilito da Risoluzione S/Res/1521(2003).</p> <p>Conferma delle misure restrittive stabilite nella Posizione comune 2008/109/PESC.</p> <p>In linea con risoluzione ONU n.1903(2009).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p>
LIBIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1970 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1973 (2011)</p> <p>Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Decisione di Esecuzione 2011/156/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 204/2011</p>	<p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Dispone ulteriori misure per dare esecuzione alle disposizioni sull'embargo di armi e materiale connesso</p> <p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Attua la Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Embargo generalizzato su armi e materiale connesso in linea con la decisione 2011/137/PESC.</p>

Paesi	Provvedimento	Contenuto
	<p>Risoluzione ONU S/Res/2040 (2012)</p> <p>Decisione 2011/625/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 965/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2095(2013)</p> <p>Decisione 2013/182/PESC</p>	<p>Conferma dell'embargo di armi imposto con la Risoluzione ONU S/Res/1970(2011).</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale militare destinato alla sicurezza e al disarmo delle autorità libiche, nonché di armi leggere e di piccolo calibro ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite.</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale e alle attrezzature a fini militari e di sicurezza o per assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo del Paese.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso: la vendita, fornitura e trasferimento di materiale non letale destinato ad usi umanitari o protettivi non richiede la preventiva autorizzazione del Comitato ai sensi della Risoluzione n. 1970 (2011).</p> <p>Modifica della Decisione 2011/137/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2095(2013).</p>
SIERRA LEONE	<p>Risoluzione ONU S/Res/1171 (1998)</p> <p>Posizione comune 1998/409/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1940 (2010)</p> <p>Decisione 2010/677/PESC</p>	<p>Embargo su forniture di armi e restrizioni su movimentazione di soggetti di forze non governative.</p> <p>Embargo su forniture di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la risoluzione ONU S/Res/1171 (1998) e pone termine con effetto immediato alle misure restrittive alla fornitura di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la posizione comune 1998/409/PESC e pone termine con effetto immediato all'embargo sull'esportazioni di armi e materiale connesso.</p>
SIRIA	<p>Regolamento (UE) n. 36/2012</p> <p>Decisione 2012/739/PESC</p> <p>Decisione 2013/109/PESC</p> <p>Decisione 2013/255/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 697/2013</p>	<p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso sino al 1 marzo 2013.</p> <p>Conferma l'embargo di armi sino al 1 giugno 2013, con la sola eccezione del materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione riconosce come rappresentante legittimo del popolo siriano.</p> <p>Conferma l'embargo, salva autorizzazione da concedersi da parte di ciascun Stato membro, secondo una valutazione da espletarsi caso per caso, laddove i materiali, i prodotti e le attrezzature soggette all'embargo siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici ovvero altri scopi umanitari a vantaggio del personale dell'ONU, dell'Unione o dei suoi Stati membri.</p> <p>Modifica del Regolamento (UE) n. 36/2012 in linea con la Decisione 2013/255/PESC.</p>

Paesi	Provvedimento	
SOMALIA	Risoluzione ONU S/Res/733 (1992)	Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti.
	Regolamento (CE) n. 147/2003	Embargo su armi e materiale connesso.
	Risoluzione ONU S/Res/1356 (2001)	Eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.
	Risoluzione ONU S/Res/1844 (2008)	Conferma l'embargo generalizzato imposto dalla precedenti risoluzioni ONU.
	Risoluzione ONU S/Res/1916 (2010)	Rinnova le eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.
	Posizione comune 2002/960/PESC	Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso.
	Posizione comune 2009/138/PESC	Abroga la Posizione comune 2002/960/PESC e costituisce un embargo totalitario sugli armamenti e materiale connesso.
	Decisione 2010/126/PESC	Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2009/138/PESC.
	Decisione 2010/231/PESC	Abroga la Posizione comune 2009/138/PESC e costituisce un embargo sugli armamenti e materiale connesso fatta eccezione per quelli diretti all'AMISOM e gli armamenti e materiali connessi non letali destinati ad uso umanitario.
	Risoluzione ONU S/Res/1972 (2011)	Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso secondo le precedenti risoluzioni ONU S/Res 1844 (2008) e 1916(2010).
	Risoluzione ONU S/Res/2002 (2011)	Prevede l'applicazione delle misure imposte dalla Risoluzione S/Res/1844 (2008) a persone fisiche e giuridiche che violino l'embargo di armi e materiale connesso, compiano atti che minaccino la pace, la stabilità ovvero la sicurezza, impediscano l'assistenza umanitaria e/o violino le leggi internazionali applicabili.
	Risoluzione ONU S/Res/2060 (2012)	Riconferma l'embargo imposto con la Risoluzione ONU n. 1844/2008 con la sola eccezione del forniture, vendita e trasferimento di armi a materiale connesso diretto all'AMISOM nonché materiale ed equipaggiamento non letale destinato ad uso umanitario e/o protettivo.
	Decisione 2012/633/PESC	Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.
	Regolamento (UE) n. 941/2012	Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.
Risoluzione ONU S/Res/2093(2013)	Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia. AMISOM, forze di sicurezza del governo federale somalo.	

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2013/201/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 431/2013</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2111(2013)</p>	<p>Modifica la Decisione 2010/231/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2093(2013).</p> <p>Modifica del Regolamento (CE) n. 147/2003 in linea con la Decisione 2013/201/PESC.</p> <p>Conferma dell'embargo imposto con le precedenti risoluzioni, salvo la deroga prevista per la vendita e la fornitura di materiali e prodotti destinati alle forze di sicurezza del governo somalo e dell'UNSOM.</p>
ZIMBABWE	<p>Posizione comune 2004/161/PESC</p> <p>Posizione comune 2008/135/PESC</p> <p>Posizione comune 2009/68/PESC</p> <p>Posizione comune 2010/121/PESC</p> <p>Decisione 2011/101/PESC</p> <p>Regolamento CE n.314/2004⁶</p> <p>Decisione 2012/97/PESC</p> <p>Decisione 2013/89/PESC</p>	<p>Divieto di vendita allo Stato di armamenti ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Conferma ed estensione validità Posizione 2005/792/CFSP.</p> <p>Proroga misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2011.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2012</p> <p>Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2013</p> <p>Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2014.</p>

⁶ Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 298/2013 del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 341/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità.

